

**Mittente:** Corte D'Appello - Milano  
**R.G.:** 4172/2014/CC  
**Oggetto:** DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE  
**Data Ricezione:** 06 luglio 2015 13:01:26

**Messaggio:**

Comunicazione di cancelleria  
Sezione: 04

Tipo procedimento: Contenzioso Civile  
Numero di Ruolo generale: 4172/2014  
Giudice: MONTORO ASSUNTA  
Attore principale: UGO SRL  
Conv. principale: VIGNOLA SRL

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE  
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2908/2015 (ESITO Conferma)

Note: CON INVITO AL RITIRO, ENTRO DIECI GIORNI IN CANCELLERIA,  
DEL FASCICOLO DI PARTE.

Notificato alla PEC / in cancelleria il 06/07/2015 13:01  
Registrato da ANZALONE GIUSEPPINA





R.G. 4172/14

2908/2015  
2732/2015

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati :

Dr. FABRIZI Paolo	Presidente
Dr.ssa LOMBARDI Erminia	Consigliere
Dr.ssa MONTORO Assunta	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato,  
promosso con ricorso ex art. 18 L. F. da

**UGO S.r.l.** (C.F. 05024760968)

in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*  
A. Molinari, rappresentata e difesa, per delega in calce al reclamo  
introduttivo, dai Proc. dom. Avv.ti A. Girolami e R. Craveia di Milano,  
C.so Magenta n.87,

**RECLAMANTE**

Corte d'Appello di Milano - Sezione Quarta Civile  
R.G. 4172/14

1

**CONTRO**

**LA VIGNOLA S.r.l.** (P.I. 046194770968)

in persona dell'A.U. e legale rappresentante *pro tempore* G. Maggioni,  
rappresentata e difesa, per delega in calce alla cvomparsa di costituzione in  
questo grado, dai Proc. dom. Avv.ti S. Cislighi e G. Liva di RHO (Mi), Via  
Cardinal Ferrari n.109 ,

**RECLAMATA**

**E CONTRO**

**FALLIMENTO UGO S.r.l.**

**RECLAMATO CONTUMACE**

**OGGETTO** : Reclamo ex art. 18 L. F. contro la sentenza dichiarativa di  
fallimento.

**CONCLUSIONI** : Come da atti introduttivi

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 23/12/2014 Ugo S.r.l. ha proposto reclamo ex  
art. 18 L.F. nei confronti di La Vignola S.r.l. e del Fallimento Ugo S.r.l.  
contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 26/11/2014, n.  
237/14 adducendo principalmente ;

- "l'impropria ed erronea interpretazione e conduzione dell'istruttoria  
prefallimentare" e
- l'insussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di fallimento.



La creditrice istante si è costituita contestando tutti i motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.

Il Fallimento è rimasto contumace.

Nell'odierna udienza la Corte, sentiti i difensori, si è riservata di decidere.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, verificata la regolarità della notificazione del reclamo introduttivo, va dichiarata la contumacia del fallimento reclamato.

In merito al primo dei motivi di impugnazione la Corte osserva: quanto alla pendenza del giudizio di secondo grado avente ad oggetto la controversia tra le parti relativa proprio al credito per il quale ha agito in sede prefallimentare La Vignola S.r.l., la sospensione della decisione del Giudice del fallimento in attesa del passaggio in giudicato di quella pronuncia, propugnata dall'odierna reclamante, è destituita di fondamento e dunque è stata correttamente disattesa dal Tribunale; va infatti ricordato che per costante giurisprudenza, confortata anche delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la dichiarazione del fallimento *"non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante"* (cfr. Cass. Sez. I, 18/11/2011 n.24309 e Cass. SS. UU. 23/1/2013 n.1521).

La reclamante censura la decisione del Tribunale anche riguardo alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza: nessun elemento concreto di segno contrario è stato tuttavia fornito dalla reclamante, neppure in questa sede, così che non può che condividersi la motivazione con la quale il Tribunale ha posto in luce, sulla base dei bilanci prodotti, l'insufficienza del

patrimonio a coprire il debito, oltre alla cessazione dell'attività ed al mancato rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa, al cui deposito era stata invitata con decreto del Tribunale stesso del 17/10/2014.

Il reclamo va pertanto respinto, con la conseguente condanna della reclamante alle spese di lite che ai sensi del D.M. n.55/2014 si liquidano complessivamente, secondo i parametri generali di cui all'art. 4, in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 e accessori di legge.

Va infine dato atto che sussistono i presupposti dell'obbligo del versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art.13, comma 1 bis, D.P.R. 30/5/2002, n.115.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando,

DICHIARA la contumacia del Fallimento Ugo s.r.l.

RESPINGE il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da Ugo s.r.l. nei confronti di La Vignola S.r.l. e del Fallimento Ugo s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 26/11/2014, n. 237/14;

CONDANNA Ugo s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente ex D.M. n.55/2014 in Euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.


DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui

all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1,  
comma 17, L. 24/12/2012 n.228.

Milano, 5/3/2015


Il Consigliere est.

Dr.ssa A. Montoro




Il Presidente

Dr. P. Fabrizio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Giuseppina ANZALONE



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Uff. di Imp. di Cancelleria

057

5 6 LUG 2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

